SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2001, n. **372.**

Regolamento contenente disposizioni applicative dell'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342;

Visto, in particolare, l'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale prevede che i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del citato decreto legislativo e che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana le relative disposizioni applicative, individuando le attività che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute;

Visto l'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, in base al quale ai cambiavalute si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 108 e 109 del citato decreto legislativo, con riferimento ai requisiti di onorabilità;

Visto l'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 1095/varie/412 del 26 giugno 2001;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Esercizio in via professionale dell'attività di cambiavalute

1. I soggetti in qualsiasi forma giuridica costituiti che esercitano, anche su base stagionale, l'attività di cambiavalute in via professionale sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'Ufficio italiano dei cambi indica le modalità di iscrizione.

2. Non costituisce esercizio in via professionale dell'attività di cambiavalute l'effettuazione occasionale di singole operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

Art. 2.

Attività esercitabili congiuntamente con quella di cambiavalute

1. I cambiavalute possono esercitare congiuntamente all'attività di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, oltre ad attività ad essa strumentali o connesse, attività connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e attività numismatica, secondo il regime proprio di ciascuna di tali attività.

Art. 3.

Requisiti di onorabilità

1. I partecipanti al capitale dei cambiavalute devono possedere i requisiti di onorabilità determinati con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, emanato ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. I titolari di ditte individuali nonché coloro che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti che svolgono attività di cambiavalute costituiti in qualunque forma giuridica, devono possedere i requisiti di onorabilità determinati con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516, emanato ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 4.

Iscrizione d'ufficio dei cambiavalute già autorizzati dalla Banca d'Italia

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che risultano autorizzati dalla Banca d'Italia a operare come cambiavalute sono iscritti d'ufficio nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista

dall'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La Banca d'Italia trasmette all'Ufficio italiano dei cambi l'elenco nominativo dei cambiavalute autorizzati a quella data.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti indicati nel comma 1, trasmettono all'Ufficio italiano dei cambi attestazione della sussistenza delle condizioni previste negli articoli 1 e 3.

Art. 5.

Abilitazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197

1. I cambiavalute che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano abilitati ad effettuare operazioni di trasferimento di contante di importo superiore a lire venti milioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, mantengono tale abilitazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 238

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 106, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993, è il seguente:

«1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione ai finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC».

— Il testo degli articoli 108 e 109 del citato decreto legislativo n. 385/1993 è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 108 *(Requisiti di onorabilità dei partecipanti).* — 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea».

«Art. 109 *(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali).* — 1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale».

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 («Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»), convertito, con modificazioni, dalla legge 1991, n. 197, è il seguente:

«2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via trasparente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito».

— Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»), è il seguente:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».

— Il testo dei commi 3 e 4, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 («Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri») è, rispettivamente, il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 106 del citato decreto legislativo n. 385/1993, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1999, n. 82, concerne il regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

— Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1999, n. 81, concerne il regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Nota all'art. 4:

— Per il testo del comma 5 dell'art. 155 del più volte citato decreto legislativo n. 385/1993, si vedano le premesse al presente provvedimento.

Nota all'art. 5:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, si veda in nota alle premesse.

01G0432

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

Testo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per l'elezione del presidente e della giunta della regione Molise fissata per il giorno 11 novembre 2001.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

g) rilevato che con decreto 5 settembre 2001, il Commissario di Governo della regione Molise ha fissato per il giorno 12 novembre 2001 l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio della regione Molise, a seguito dell'annullamento delle precedenti elezioni svoltesi in data 16 aprile 2000;

h) consultata, nella seduta del 9 ottobre 2001 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI - Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione
e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per l'elezione del consiglio e del presidente della regione Molise fissata per il giorno 11 novembre 2001.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI
in periodo elettorale nella regione Molise

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nella regione Molise ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevuta nella regione Molise non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica
autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella regione Molise trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per il 90 per cento tra i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla loro consistenza dei rispettivi gruppi al consiglio regionale, e per il restante 10 per cento ai soggetti di cui alla lettera *b)* in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) alle coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per la regione Molise.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI della regione Molise entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato a presidente della regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

Art. 6.

Programmi dell'accesso

1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione Molise è sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo all'approvazione della presente delibera al giorno di cessazione della sua efficacia.

Art. 7.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette nella regione Molise una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali molisane dell'11 novembre 2001, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune.

Art. 8.

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni regionali dell'11 novembre 2001, la RAI organizza e trasmette nella regione Molise tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 9.

Art. 9.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 10.

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

01A11289

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile al Ministro dell'interno On. Claudio Scajola.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale l'On. Claudio Scajola è stato nominato Ministro dell'interno;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro dell'interno On. Claudio Scajola è delegato ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, e dalla normativa in materia di protezione civile.

Il Ministro dell'interno è altresì delegato ai rapporti con gli Stati esteri per tutte le attività di protezione civile, previa intesa con il Ministro degli affari esteri e con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sostituisce l'analogo decreto in data 9 agosto 2001.

Roma, 21 settembre 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 257

01A11384

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2001.

Istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto del 9 agosto 2001, recante delega di funzioni in materia di innovazioni e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Considerata la necessità di assicurare un adeguato supporto all'esercizio delle funzioni delegate mediante l'istituzione di un apposito Dipartimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

2. Il Dipartimento di cui al comma 1 è struttura di supporto al Ministro per l'innovazione e le tecnologie ai fini del coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo della società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. In particolare il Dipartimento cura il supporto per: la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si traduca in piani di azione e progetti coordinati; l'elaborazione, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, a riorientare i servizi resi ai cittadini e alle imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie; l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la verifica del piano d'azione «governo elettronico»; l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento dei progetti innovativi che, attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi, riguardano le attività di più amministrazioni; l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione e la realizzazione di progetti di informatizzazione dell'attività e di fornitura di servizi di rete agli utenti; l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori della vita economica e sociale del Paese, nonché il coordinamento della ricerca applicata nelle medesime tecnologie; le attività del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nonché l'attuazione delle relative decisioni; le attività di concertazione del Governo con le parti sociali, per gli aspetti di competenza; salve le competenze attribuite al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, l'attuazione delle decisioni degli organismi comunitari ed internazionali e l'elaborazione delle proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali.

3. Il Dipartimento di cui al comma 1 si articola in non più di quattro uffici e in non più di dodici servizi.

4. Il Ministro si avvale, inoltre, del Centro tecnico di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e adotta le opportune direttive ai fini del coordinamento dell'attività del Centro tecnico e dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione con quella del Dipartimento, anche attraverso l'avvalimento di uffici e delle relative risorse umane e strumentali.

Roma, 27 settembre 2001

p. *il Presidente:* LETTA

01A11232

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 2001.

Indirizzi per l'attuazione del programma di Governo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Ritenuta la necessità di definire indirizzi per procedere all'organizzazione ed al coordinamento delle attività necessarie alla verifica dell'attuazione del programma di Governo;

Sulla proposta del Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

EMANA

la seguente direttiva:

Indirizzi per l'attuazione del programma di Governo.

L'attuazione del programma, presentato ai cittadini elettori ed esposto al Parlamento, costituisce il principale impegno del Governo nella sua collegialità e di ciascun Ministro nel settore di competenza.

Una basilare esigenza di concretezza ha condotto ad articolare il programma su cinque missioni fondamentali, definendo strategie, priorità e tempi di realizzazione, a partire da una fase iniziale imperniata sull'agenda dei primi cento giorni.

Spetta al Ministro per l'attuazione del programma, nell'esercizio delle funzioni affidate alla sua responsabilità politica, avviare con la massima rapidità le più

opportune iniziative di raccordo, monitoraggio e verifica, in modo da assicurare al Governo un quadro aggiornato di informazioni e valutazioni sui tempi e sul grado di realizzazione degli obiettivi indicati e degli impegni assunti.

Al fine di conferire a questa azione la massima efficacia operativa, è necessario che ogni Ministro individui — nell'ambito dei propri uffici di diretta collaborazione — il responsabile per l'attuazione del programma, che avrà il compito di mantenere un collegamento costante tra le strutture ministeriali e gli uffici del Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

Scopo di tale collaborazione è, in primo luogo, la creazione di un periodico flusso di informazioni e valutazioni — organizzate secondo modelli concordati — che permetta la costruzione e il tempestivo aggiornamento di un quadro sintetico di monitoraggio sullo stato di attuazione degli impegni programmatici, con riferimento immediato e prioritario a quelli dei primi cento giorni.

In una prima fase la trasmissione del flusso di informazioni avverrà necessariamente lungo i canali e secondo le modalità allo stato disponibili. Il Ministro per l'attuazione del programma di Governo — di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie — avvierà una rapida verifica della idoneità dei predetti strumenti operativi a garantire standard qualitativi adeguati alla funzione. Entro novanta giorni i tre Ministri definiranno la metodologia per la rilevazione dei dati e indicheranno soluzioni migliorative per la definitiva configurazione di un sistema di comunicazione finalizzato alla disponibilità dei dati, in tempo reale, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nello scambio di informazioni dovrà essere assicurata particolare evidenza alla segnalazione di difficoltà od ostacoli che possano pregiudicare la realizzazione degli obbiettivi ed il rispetto dei tempi, nonché delle eventuali carenze dei sistemi di monitoraggio.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attuazione degli impegni relativi ai primi cento giorni, è opportuno che i Ministri riesaminino con la massima tempestività le direttive annuali del predecente Governo per il 2001, al fine di aggiornarle ed orientarle al conseguimento di obiettivi coerenti con il nuovo indirizzo politico.

Sarà altresì cura dei Ministri provvedere sin d'ora all'attivazione di procedure e sistemi di valutazione degli effetti delle misure legislative, in modo da poter procedere alla rilevazione dell'impatto che le norme, una volta entrate in vigore, produrranno realmente sui diversi settori economico-sociali.

Il Ministro per l'attuazione del programma riferirà periodicamente al Consiglio dei Ministri e al Consiglio di Gabinetto sullo stato degli impegni e sulla funzionalità del sistema di raccordi informativi più sopra delineato, proponendo gli adeguamenti ritenuti opportuni per la più efficace prosecuzione del monitaraggio in relazione alle fasi successive dell'attività di Governo.

Roma, 11 ottobre 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

01A11357

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 settembre 2001.

Modifiche ed integrazioni al decreto 26 luglio 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente il regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985, concernente la attribuzione della classe di reazione al fuoco zero;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991, concernente la commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco;

Viste le norme UNI ISO 1182 (dicembre 1995), UNI 8456 (ottobre 1987), UNI 8457 (1987), UNI 8457/A1 (maggio 1996), UNI 9174 (ottobre 1987), UNI 9174/A1 (maggio 1996), UNI 9175 (ottobre 1987), UNI 9175/FA1 (luglio 1994), UNI 9176 (seconda edizione gennaio 1998), UNI 9177 (ottobre 1987) recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali;

Ritenuto necessario integrare ed armonizzare il decreto 26 giugno 1984 con le disposizioni più recenti riportate in epigrafe e recepire gli aggiornamenti tecnici apportati ai metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali dalle norme UNI citate in premessa;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico di prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, dalla quale non sono emersi motivi di opposizione da parte degli Stati membri della Comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2, punto 2.5 «Produttore» del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

«Fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza un materiale d'importazione. È parimenti ritenuto produttore, il produttore estero avente sede legale nell'Unione europea ovvero, in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE.».

2. L'art. 2, punto 2.8 «Campionatura testimone» del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

«Materiale opportunamente contrassegnato e conservato presso il laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno in quantità tale da permettere l'esecuzione delle prove necessarie per la loro classificazione.

La campionatura testimone può essere eliminata dopo 5 anni dal rilascio della certificazione di prova.».

3. L'art. 3 «Metodi di prova» del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

«I metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i seguenti:

UNI ISO 1182 (dicembre 1995) - Prove al fuoco - Prodotti edilizi - Prove di non combustibilità;

UNI 8456 (ottobre 1987) - Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;

UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996) Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia - Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;

UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996) - Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante;

UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994) - Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.

In relazione alle conclusioni alle quali perverranno gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso a livello nazionale ed internazionale, saranno definiti i metodi di prova per la valutazione della opacità e della tossicità dei prodotti della combustione.

I metodi di preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco a seguito delle operazioni di manutenzione sono riportati nella norma UNI 9176 (seconda edizione - gennaio 1998).

L'elenco dei materiali di classe 0 che sono considerati tali senza essere sottoposti a prova è riportato nel decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985 «Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984.

Per i suddetti materiali non viene rilasciato alcun atto di omologazione.».

4. L'art. 5 «Classificazione dei materiali» del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

«I criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali combustibili sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate sono riportati nelle norme UNI 9177 (ottobre 1987), UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994).

I criteri per l'attribuzione della classe 0 di reazione al fuoco sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate secondo la norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) sono i seguenti:

l'incremento medio di temperatura della termocoppia del forno come calcolato al punto 8.1.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 50°C;

la durata media di fiamma persistente come calcolata al punto 8.2.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 20 secondi;

la perdita di massa media non deve superare il 50% della massa originale media dopo il raffreddamento.».

5. L'art. 7 «Certificazione» del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

«Il C.S.E. ed i laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno in base ai requisiti stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985 "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818" provvedono alla

emissione dei certificati di prova. I modelli occorrenti per le certificazioni debbono essere conformi a quelli predisposti dal C.S.E.».

6. L'art. 8, punto 8.1.2 «Procedure per l'omologazione dei materiali - Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione» del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

«Qualora la classificazione per l'omologazione sia effettuata dai laboratori legalmente riconosciuti, questi seguiranno le procedure stabilite dal C.S.E. Detti laboratori invieranno al C.S.E., contestualmente al rilascio del certificato di prova al richiedente, copia della scheda tecnica e del certificato di prova.».

7. L'art. 8, punto 8.3 «Autorizzazione ministeriale» del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

«Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà a rilasciare, entro i termini finali previsti dal regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a partire dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione a riprodurre il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.

L'intestatario della autorizzazione è responsabile civilmente e penalmente della conformità della produzione al prototipo omologato.».

8. L'art. 11 «Accertamenti e controlli» del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 è sostituito dal seguente:

«Il Ministero dell'interno effettua a campione accertamenti e controlli, sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato, presso le sedi di produzione e/o deposito prima della commercializzazione.

Il numero dei campioni prelevati dovrà essere sufficiente a consentire l'esecuzione di tre serie delle prove stabilite per l'ottenimento della omologazione del prototipo. Le prime due serie saranno prese in consegna dall'organo di controllo, la terza, debitamente punzonata sarà conservata per un anno dal produttore.

Ai fini del prelievo per campione si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione di conformità al prototipo omologato. Il C.S.E. effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui all'art. 8.1. Tali controlli riguarderanno:

a) la verifica della idoneità delle apparecchiature di prova e della regolarità degli adempimenti previsti nella presente norma mediante sopralluoghi;

b) la verifica della riproducibilità dei risultati di prova da effettuarsi mediante sperimentazione interlaboratorio secondo le modalità fissate dal C.S.E.;

c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate dal C.S.E. sulla campionatura testimone di cui all'art. 2, punto 2.8;

Il C.S.E. può effettuare altre verifiche e controlli saltuari in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti.

La periodicità di detti controlli non potrà essere superiore a tre anni.».

9. Nell'allegato A.2.1 «Materiali e relativi metodi di prova» del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 i metodi di prova riportati a fianco di ciascuna tipologia di materiale sono così modificati:

UNI-ISO 1182 (dicembre 1995), in luogo di ISO-DIS 1182-2;

UNI 8456 (ottobre 1987), in luogo di CSE RF 1/75/A;

UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 2/75/A;

UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 3/77;

UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994), in luogo di CSE RF 4/83.

10. Nell'allegato A.2.2 «Metodi di prova per i materiali isolanti» del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 i metodi di prova riportati a fianco di ciascuna tipologia di materiale sono così modificati:

UNI-ISO 1182 (dicembre 1995), in luogo di ISO-DIS 1182-2;

UNI 8456 (ottobre 1987), in luogo di CSE RF 1/75/A;

UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 2/75/A;

UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996), in luogo di CSE RF 3/77.

Art. 2.

Commercializzazione CE

Per la commercializzazione in Italia dei materiali legalmente riconosciuti negli Stati membri dell'Unione europea, ovvero in uno degli Stati contraenti l'accordo SEE, si rinvia a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991.

Art. 3.

Norme transitorie

1. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per i materiali aventi classe di reazione al fuoco 0,0 - 0 e 1 - 0 e 1, 2, 3, 4, 5 e 1IM, 2IM, 3IM, con esclusione dei casi riportati al successivo comma, non decadono.

2. Le omologazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto per i materiali sottoposti ai fini dell'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco, al solo metodo di preparazione B ovvero ai metodi di preparazione C e D con soluzioni diverse da quella detergente con detersivo di tipo normale per lavatrice in 2% al peso, decadono automaticamente, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore del presente decreto. Per permettere lo smaltimento delle

scorte, gli atti di omologazione già rilasciati possono essere rinnovati, ai soli fini della commercializzazione, per una sola volta e comunque per un periodo di tempo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il materiale in opera, se conforme alla normativa vigente al momento della posa in opera, è ammesso per i tempi e con le modalità che verranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.

Art. 4

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli allegati A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 e A3.1 al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A11160

DECRETO 15 settembre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, On. dott. Maurizio Balocchi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001 con il quale l'on. dott. Maurizio Balocchi è stato nominato Sottosegretario di Stato all'Interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'Interno On. dott. Maurizio Balocchi è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato On. dott. Maurizio Balocchi è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie indicate all'art. 2, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Sottosegretario di Stato On. dott. Maurizio Balocchi è delegato per le materie relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ivi comprese le relazioni sindacali, al soccorso pubblico, alla prevenzione incendi e alle altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla normativa vigente nonché alla difesa civile, di competenza della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato On. dott. Maurizio Balocchi è delegato alla firma dei provvedimenti nelle suindicate materie e, in particolare, di quelli di seguito indicati:

nomina dei rappresentanti del personale, nonché di un ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo (art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959);

provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 8, legge n. 996/1970);

provvedimenti per l'istituzione dei servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella *A* allegata alla legge n. 930/1980;

provvedimenti di istituzione di comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi (art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982);

provvedimenti di costituzione di comitati tecnici regionali o interregionali «integrati» per lo svolgimento delle istruttorie concernenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 19, decreto legislativo n. 334/1999);

sottoscrizione delle contrattazioni nazionali decentrate integrative del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Art. 4.

Viene inoltre delegata al predetto Sottosegretario, relativamente alle suindicate materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 5.

Resta riservato alla potestà del Ministro, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 summenzionate, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 settembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 1º ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 135

01A11351

DECRETO 15 settembre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, Sen. dott. Antonio D'Alì.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001 con il quale il Sen. dott. Antonio D'Alì è stato nominato Sottosegretario di Stato all'Interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'Interno Sen. dott. Antonio D'Alì è delegato, in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato Sen. dott. Antonio D'Alì è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie indicate all'art. 2, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Sottosegretario di Stato sen. dott. Antonio D'Alì è delegato per le materie relative agli affari interni e territoriali, di competenza delle direzioni generali per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale e dell'Amministrazione civile nonché del responsabile per i sistemi informativi automatizzati, concernenti l'Amministrazione generale ed il supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio, la garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi elettivi degli enti locali, la finanza locale, i servizi elettorali, la vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, l'attività di collaborazione con gli enti locali, la gestione delle risorse umane dell'Amministrazione civile nonché di quelle finanziarie e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero, i servizi archivistici, la promozione e l'impiego delle tecnologie informatiche e il coordinamento dei sistemi informativi automatizzati.

Art. 3.

Al Sottosegretario di Stato Sen. dott. Antonio D'Alì è altresì delegata la firma dei provvedimenti relativi alle predette materie e, in particolare di quelli di seguito indicati:

decreti di concerto con il Ministro dei trasporti di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti prefettizi di diniego delle patenti di guida (art. 120 del decreto legislativo n. 285/1992);

autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi a livello di amministrazione (art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, e articoli 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999 e 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1 sottoscritto il 5 aprile 2001);

decreti di autorizzazione della consultazione per scopi storici di documenti a carattere riservato (art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409/1963, come modificato dal decreto legislativo n. 281/1999);

decreti d'intesa con il Ministero dei beni e le attività culturali di declaratoria di riservatezza di atti (art. 110 del decreto legislativo n. 490/1999).

Art. 4.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato Sen. dott. Antonio D'Alì relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 5.

Resta riservato alla potestà del Ministro, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 summenzionate, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 settembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 1º ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 136

01A11352

DECRETO 15 settembre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, On. dott. Alfredo Mantovano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001 con il quale l'On. dott. Alfredo Mantovano è stato nominato Sottosegretario di Stato all'Interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'Interno On. dott. Alfredo Mantovano è delegato, in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato On. dott. Alfredo Mantovano è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie indicate all'art. 2, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Sottosegretario di Stato On. dott. Alfredo Mantovano è delegato per le materie di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché per la firma dei relativi provvedimenti, in particolare di quelli di seguito indicati:

decreti di riammissione degli stranieri (art. 13, comma 13, testo unico approvato con decreto legislativo n. 286/1998);

decreti di costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

decreti di attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza (art. 43 del regio decreto n. 690/1907; art. 81 del regio decreto n. 666/1909; art. 3 della legge n. 1027/1965; art. 73 del regolamento T.U.L.P.S. approvato con reggio decreto n. 635/1940; art. 7 della legge n. 125/1954; decreto del Presidente della Repubblica n. 635/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975; art. 16 del regio decreto n. 3164/1923);

decreti di riconoscimento e di classificazione degli esplosivi (art. 53, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931);

decreti di iscrizione al catalogo delle armi comuni da sparo e decreti relativi al rifiuto di iscrizione nel medesimo catalogo (art. 7 della legge n. 110/1975; art. 3 del decreto ministeriale 16 agosto 1977);

decreti di decisione dei ricorsi gerarchici avverso provvedimenti prefettizi in materia di pubblica sicurezza (art. 6, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931).

Art. 3.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato On. dott. Alfredo Mantovano, relativamente alle materie sopracitate, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 4.

Resta riservato alla potestà del Ministro, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 summenzionate, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 settembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 1º ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 137

01A11353

DECRETO 15 settembre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, On. prof. Carlo Taormina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001 con il quale l'On. prof. Carlo Taormina è stato nominato Sottosegretario di Stato all'Interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'Interno On. prof. Carlo Taormina è delegato, in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato On. prof. Carlo Taormina è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di seguito indicate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Sottosegretario di Stato On. prof. Carlo Taormina è delegato per le materie relative alle libertà civili e all'immigrazione, concernenti la tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli inerenti l'immigrazione,

l'asilo, la cittadinanza e le confessioni religiose, di competenza delle direzioni generali dei servizi civili e degli affari dei culti, dell'Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche, nonché della Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale, limitatamente alla cittadinanza, e del Dipartimento della pubblica sicurezza, limitatamente all'immigrazione.

Il Sottosegretario di Stato On. prof. Carlo Taormina è altresì delegato per le materie relative al coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, e al coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di competenza dei rispettivi commissari.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato On. prof. Carlo Taormina è delegato alla firma dei provvedimenti nelle predette materie e, in particolare, di quelli di seguito indicati:

attribuzione e diniego della cittadinanza italiana (articoli 5, 7 e 8 della legge n. 91/1992 e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993);

approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (articoli 20 e 21 del regio decreto n. 289/1930);

designazione dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976).

Art. 4.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato On. prof. Carlo Taormina relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 5.

Resta riservato alla potestà del Ministro, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 summenzionate, ogni atto o provvedimento che, ancorché rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 settembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 1º ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 138

01A11354

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 ottobre 2001.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agroindustria, ambiente, beni culturali, trasporti).

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, alta formazione e sviluppo tecnologico» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal Comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche e integrazioni;

Visti, in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura 1.3 «Ricerca e sviluppo nei settori strategici per il Mezzogiorno» all'interno dell'asse 1 e della misura 3.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse 3;

Visto il protocollo d'intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e i rappresentanti delle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto Programma operativo nazionale;

Visto il decreto n. 325-Ric. del 14 settembre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 2001 al foglio n. 250, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha disposto l'emanazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, del decreto direttoriale di invito alla presentazione di specifici progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, completi di non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, e formazione nelle tematiche ivi indicate;

Ritenuta la necessità di procedere alla pubblicazione del predetto decreto direttoriale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione delle misure 1.3 e 3.1 del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione» 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, cofinanziato dai fondi strutturali Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo sociale europeo (FSE) della Unione europea, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, e recante le «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» sono invitati a presentare progetti per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo precompetitivo, così come definite ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, nonché di connesse attività di formazione di ricercatori e/o tecnici.

2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive, particolarmente mirate alla incorporazione di elevati contenuti immateriali all'interno dei processi, dei prodotti e dei servizi, proponendo soluzioni del tipo «fabbriche e/o piattaforme intelligenti», «prodotti intelligenti» e «servizi innovativi» ad alta efficienza; i progetti devono inoltre rappresentare una possibile leva d'attrazione per investimenti produttivi mirati all'insediamento di nuove imprese nel Mezzogiorno e devono afferire ad uno dei seguenti temi:

Settore agro-industria.

Tema 1 - Oggetto della ricerca: tecnologie e processi innovativi per la biosicurezza e il controllo degli alimenti.

Possibili risultati attesi:

1) sistemi di controllo della qualità dei cicli di trasformazione dei prodotti alimentari;

2) componenti e sistemi per la verifica della qualità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento agli aspetti organolettici;

3) sistemi per la tracciabilità dei prodotti alimentari.

Tema 2 - Oggetto della ricerca: innovazione tecnologica nella filiera agro-alimentare.

Possibili risultati attesi:

1) innovazione e miglioramento delle produzioni alimentari anche attraverso l'impiego di tecniche biologiche avanzate;

2) tecniche agronomiche e sistemi colturali innovativi per la valorizzazione delle produzioni e il miglioramento della compatibilità ambientale;

3) ottimizzazione dei processi di produzione, di controllo di qualità e di distribuzione nella filiera agroalimentare;

4) tecnologie e sistemi per la valorizzazione delle produzioni attraverso interventi interni alla filiera agro-alimentare;

5) realizzazione di piattaforme e-business in tutti i cicli della filiera agro-alimentare.

Tema 3 - Oggetto della ricerca: miglioramento della competitività delle produzioni tipiche.

Possibili risultati attesi:

1) utilizzo di nuovi prodotti, processi e tecnologie per la rimodulazione dei processi produttivi convenzionali garantendo il mantenimento e/o il recupero delle caratteristiche organolettiche tradizionali;

2) tecniche di individuazione delle caratteristiche uniche dei prodotti tipici, attraverso l'impiego di nuove metodologie di analisi, quali quelle basate sulle biologie avanzate;

3) tecnologie per la valorizzazione di componenti e sottoprodotti nonché per il risparmio energetico.

Tema 4 - Oggetto della ricerca: innovazione tecnologica per il miglioramento dell'eco-compatibilità nell'industria agro-alimentare.

Possibili risultati attesi:

1) sistemi per il monitoraggio e controllo delle emissioni provenienti da insediamenti produttivi;

2) prodotti e tecnologie per la rimodulazione dei processi produttivi esistenti con particolare riguardo alla riduzione della produzione di materiali di scarto;

3) prodotti e tecnologie per la rimodulazione dei processi produttivi esistenti con particolare riguardo alla riduzione della produzione di reflui e/o alla riduzione del carico inquinante;

4) tecnologie a minimo impatto per produzioni alimentari di alta qualità;

5) processi di valorizzazione degli scarti delle colture e dei cicli di trasformazione alimentare;

6) tecnologie di produzione basate su colture biologiche o comunque a basso rischio ambientale.

Settore ambiente.

Tema 5 - Oggetto della ricerca: nuove tecnologie di analisi e monitoraggio per la tutela dell'ambiente e del territorio.

Possibili risultati attesi: componenti e sistemi di analisi, monitoraggio e controllo della presenza e del trasporto di elementi inquinanti ambientali:

1) nei corpi idrici sotterranei, superficiali e profondi;

2) nell'ambiente marino, lagunare e costiero;

3) nei sistemi terrestri;

4) nell'atmosfera.

Tema 6 - Oggetto della ricerca: nuove tecnologie per il rilevamento, per l'analisi ed il monitoraggio di parametri ambientali.

Possibili risultati attesi:

1) tecnologie per l'innovazione e lo sviluppo di servizi ed applicazioni geomatiche in rete;

2) sistemi di monitoraggio ambientale, telecontrollo e telesorveglianza da piattaforme terrestri ed aeree;

3) componenti e sistemi per il rilevamento di eventi ambientali, anche estremi, alle diverse scale temporali e territoriali;

4) componenti e sistemi di rilevamento integrato dell'evoluzione degli eventi meteo-idrologici, anche estremi;

5) sistemi di rilevamento delle grandezze di interesse climatologico, anche ai fini della determinazione e dell'analisi delle cause e degli effetti dei processi di desertificazione e/o modificazione dell'ambiente mediterraneo.

Tema 7 - Oggetto della ricerca: nuove tecnologie e processi per la migliore utilizzazione e gestione delle risorse idriche.

Possibili risultati attesi: sistemi e tecnologie:

1) per il disinquinamento marino;

2) per il risanamento dei corpi idrici sotterranei e superficiali;

3) per l'uso razionale delle risorse idriche, anche in rferimento alla produzione e distribuzione idropotabile nonché alla riduzione delle perdite idriche;

4) di trattamento delle acque reflue;

5) per il riutilizzo delle acque reflue depurate nell'ambito dell'uso irriguo, civile e industriale.

Tema 8 - Oggetto della ricerca: nuove tecnologie e processi per la tutela dell'ambiente e del territorio e per la migliore gestione del ciclo dei materiali.

Possibili risultati attesi:

1) sistemi e tecniche di rilevamento per l'identificazione di siti contaminati e tecniche di bonifica;

2) processi e tecnologie per la gestione dei materiali di scarto risultanti dai cicli produttivi esistenti, con particolare riguardo alla riduzione e/o al riutilizzo nell'ambito dello stesso settore; processi e tecnologie per la riduzione dell'impiego nei cicli produttivi di sostanze potenzialmente tossiche, nocive o comunque a rischio per gli addetti alle lavorazioni o l'ambiente;

3) tecnologie per la rimodulazione dei processi produttivi esistenti in relazione alla riduzione e al trattamento dei rifiuti solidi;

4) sistemi innovativi per lo smaltimento dei rifiuti, con particolare riguardo agli aspetti energetici, di ecocompatibilità e di recupero;

5) sistemi di gestione degli ecosistemi a rischio;

6) tecnologie per la difesa del territorio e dell'ambiente costruito.

Settore beni culturali

Tema 9 - Oggetto della ricerca: tecnologie innovative per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali.

Possibili risultati attesi:

1) sistemi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, bibliotecario, archivistico, demo-antropologico;

2) portale multifunzionale per la costruzione di itinerari di conoscenza e processi di e-learning per la mediazione linguistica e interculturale; piattaforme di web-training multimediale avanzato per la formazione a distanza;

3) piattaforme abilitanti complesse ad oggetti distribuiti e cooperanti per i domini applicativi dei beni culturali, del turismo e dell'e-business.

Tema 10 - Oggetto della ricerca: tecnologie innovative per la diagnostica dei beni culturali.

Possibili risultati attesi:

1) componenti e sistemi per monitoraggio e diagnostica dello stato di conservazione di beni culturali o per l'individuazione delle cause di degrado;

2) tecnologie e strumenti per indagine e diagnosi su beni appartenenti ai patrimoni archeologico, architettonico, artistico, bibliotecario, archivistico, demoantropologico;

3) sistemi per la razionalizzazione della progettazione degli interventi di conservazione;

4) tecniche avanzate di applicazione delle ICT alla condivisione, comparazione e trasferimento tra vari operatori delle diverse tecniche diagnostiche e di progettazione razionale degli interventi.

Tema 11 - Oggetto della ricerca: tecnologie innovative per la conservazione, il recupero ed il restauro dei beni culturali.

Possibili risultati attesi:

1) recupero di tecniche tradizionali di costruzione e di lavorazione dei materiali;

2) tecnologie reversibili con particolare riferimento alle soluzioni basate su nuove formulazioni di materiali, nuovi processi nuovi prodotti di elevata compatibilità con il bene considerato ed eco-compatibilità;

3) tecnologie e sistemi per interventi non invasivi sui centri storici; sistemi di monitoraggio, controllo e interventi di recupero per beni culturali in aree soggette a rischio di eventi naturali;

4) sistemi di protezione di beni culturali in ecosistemi a rischio o sottoposti a forte pressione antropica e/o industriale.

Settore trasporti.

Tema 12 - Oggetto della ricerca: potenziamento del trasporto intermodale delle merci.

Possibili risultati attesi:

1) sistemi innovativi per la gestione della unitizzazione, movimentazione, stoccaggio, e scomposizione dei carichi in area portuale;

2) sistemi intelligenti per l'ottimizzazione dello stivaggio delle merci e delle operazioni di carico e scarico;

3) modelli per l'analisi e la simulazione degli impatti e delle potenzialità dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto;

4) modelli per l'analisi e la simulazione delle interazioni trasporti-territorio-ambiente.

Tema 13 - Oggetto della ricerca: nuove tecniche di gestione intelligente dei sistemi di trasporto collettivo.

Possibili risultati attesi:

1) innovazione tecnologica per la pianificazione e gestione dei sistemi di trasporto, con particolare riferimento allo sviluppo dell'intermodalità;

2) sistemi per il miglioramento dell'informazione al pubblico anche in riferimento all'utenza svantaggiata;

3) modelli di sistemi di trasporto collettivo in aree a bassa densità abitativa;

4) modelli di sistemi intermodali per il trasporto collettivo e la riduzione della pendolarità assolta con mezzi propri.

Tema 14 - Oggetto della ricerca: innovazione tecnologica nei vettori di trasporto.

Possibili risultati attesi:

1) nuove architetture di vettori per trasporto di passeggeri, privato e collettivo, e merci, anche con impiego di materiali innovativi;

2) nuove architetture di vettori di trasporto speciale, con riferimento alle specifiche esigenze di merci ad elevata deperibilità, merci pericolose, nocive o comunque a rischio per gli operatori e l'ambiente; nuove architetture per l'impiantistica tecnica ancillare connessa destinata ad operazioni quali stoccaggio, movimentazione, ecc.

3) nuovi sistemi di propulsione ad elevato rendimento e basso livello di emissioni inquinanti;

4) processi innovativi di progettazione e realizzazione di mezzi di trasporto ad elevato livello di sicurezza, basso impatto ambientale, alta riciclabilità al termine della vita utile di esercizio;

5) sistemi supervisione, controllo, e assistenza alla guida;

6) sistemi intelligenti di gestione della manutenzione del veicolo con particolare rferimento al mantenimento di elevati livelli di affidabilità e sicurezza.

Tema 15 - Oggetto della ricerca: nuove tecnologie per il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture.

Possibili risultati attesi:

1) sistemi per la gestione attiva della sicurezza delle infrastrutture di trasporto;

2) tecniche e prodotti per il miglioramento degli interventi di manutenzione e ripristino delle infrastrutture di trasporto;

3) componenti e sistemi per monitoraggio e diagnostica delle infrastrutture di trasporto con particolare riferimento all'integrazione in logiche avanzate di manutenzione e gestione attiva della sicurezza.

3. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente comma e deve prevedere il perseguimento di almeno uno dei possibili risultati attesi indicati per il tema di riferimento.

4. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;

validazione tossicologica, ecotossicologica e di impatto ambientale;

verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;

valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici.

5. Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, ciascun progetto deve inoltre essere corredato da uno specifico progetto per la realizzazione di attività di formazione per ricercatori e tecnici, coerenti con le tematiche di ricerca previste dal bando e il cui costo sia pari ad almeno il 10% dei costi della ricerca. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie. L'attività di formazione svolta costituisce titolo per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

6. La durata massima delle attività di ricerca non deve superare i trentasei mesi.

7. In relazione agli obiettivi generali del richiamato Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico, alta formazione» 2000-2006, le attività di ricerca e formazione oggetto delle tematiche sopra elencate debbono, a pena di inammissibilità, essere interamente sviluppate nelle aree territoriali dell'obiettivo n. 1 dei fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo 2000-2006. Al riguardo, si applica il comma 27 dell'art. 5 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

8. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nelle aree territoriali di cui al precedente comma 7, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tali aree la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sarà subordinata la concessione dell'agevolazione.

Art. 2.

1. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 1, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dal richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, rispettivamente all'art. 12, comma 4, per le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, e all'art. 12, comma 9, per la formazione.

2. L'ammontare massimo dei costi ammissibili dei progetti è fissato in 600 miliardi di lire, di cui 500 miliardi per attività di ricerca e 100 miliardi per attività di formazione.

3. Il cofinanziamento comunitario, in coerenza con quanto definito dal PON, sarà assicurato dal FESR, per la parte relativa alla ricerca e nei termini previsti dalla misura 1.3, e dal FSE, per la parte relativa alla formazione e nei termini previsti dalla misura 3.1.

4. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a: 3 miliardi di lire per i progetti afferenti i settori ambiente e beni culturali; 5 miliardi di lire per i progetti afferenti il settore dell'agro-industria; 8 miliardi di lire per i progetti afferenti il settore trasporti, nonché attività di formazione correlata ai progetti scientifici proposti, di costo non inferiore al 10%

del totale del costo per la ricerca. Il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può superare i 40 miliardi di lire.

Art. 3.

1. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici.

2. Le attività di formazione, di cui al punto 5 dell'art. 1, devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4.

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. La valutazione e selezione per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti sarà effettuata, ove necessario in forma comparata, sulla base dei seguenti elementi:

grado di rispondenza del progetto all'oggetto della ricerca dello specifico tema;

entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca;

effetto di incentivazione prodotto dall'agevolazione, ai sensi del punto 6 della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (solo per progetti presentati da grandi imprese);

novità e originalità delle conoscenze acquisibili per i settori strategici interessati;

utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo, che accrescano la competitività delle imprese direttamente e indirettamente coinvolte e favoriscano lo sviluppo delle aree territoriali interessate dal Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico, alta formazione» 2000-2006;

qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente;

congruità delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto;

attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente;

idoneità della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche e private operanti nel territorio dell'Obiettivo 1, reti di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attività e funzioni e le modalità di integrazione tra le organizzazioni coinvolte;

idoneità del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio dell'Obiettivo 1.

3. Costituiscono titolo di valutazione preferenziale ai fini della selezione:

il perseguimento del più ampio numero di risultati tra i possibili risultati attesi nel tema cui afferisce il progetto;

la trasferibilità delle conoscenze sviluppate verso possibili risultati attesi in altre tematiche di ricerca;

il ricorso all'impiego di conoscenze multidisciplinari in campi quali nuove tecnologie per attività di impresa, applicazioni della biologia avanzata, tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

la capacità del progetto a generare o potenziare centri di eccellenza e/o di competenza previsti nel Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006».

4. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sarà data priorità all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.

Art. 5.

1. Il progetto deve essere redatto secondo gli schemi riportati in allegato al richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e disponibili anche sul sito WEB del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'indirizzo: www.miur.it. Nella domanda dovrà essere opportunamente evidenziato il numero del tema cui la stessa si riferisce, con l'indicazione dei relativi risultati attesi.

2. Il progetto, composto da un originale più tre copie, deve essere indirizzato a:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - ufficio V - piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

3. Il progetto deve pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna a mano, al suddetto indirizzo, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 17 del 30 novembre 2001. La data di presentazione del progetto è stabilita dal timbro apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio.

4. L'espletamento del processo istruttorio sarà completato entro novanta giorni e i relativi termini decorrono dal giorno successivo alla data fissata quale termine per la presentazione dei progetti.

5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 6.

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A11293

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 ottobre 2001.

Approvazione dello statuto del Consorzio volontario per la tutela della D.O.C. dei vini «Colli orientali del Friuli» e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 11 gennaio 1999 dal Consorzio volontario per la tutela della D.O.C. dei vini «Colli orientali del Friuli», con sede in Cividale del Friuli (Udine), via G.B. Candotti n. 3, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 17 settembre 2001 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio volontario per la tutela della D.O.C. dei vini «Colli orientali del Friuli», con sede in Cividale del Friuli (Udine), via G.B. Candotti n. 3, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 17 settembre 2001.

Art. 2.

Il Consorzio volontario per la tutela della D.O.C. dei vini «Colli orientali del Friuli» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio volontario per la tutela della D.O.C. dei

vini «Colli orientali del Friuli» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A11149

DECRETO 5 ottobre 2001.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del vino a D.O.C. «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene» e conferma dell'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 30 luglio 1999 dal Consorzio tutela del vino a D.O.C. «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene», con sede in Pieve di Soligo (Treviso), via Roma n. 7, Villa Brandolini - Solighetto, già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 5 luglio 2001 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela del Vino a D.O.C. «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene», con sede in Pieve di Soligo (Treviso), via Roma n. 7, Villa Brandolini - Solighetto, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 5 luglio 2001.

Art. 2.

È confermato al consorzio tutela del vino a D.O.C. «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene» l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela del vino a D.O.C. «Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A11150

DECRETO 5 ottobre 2001.

Approvazione dello statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Euganei» e conferma dell'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 29 dicembre 1999 dal Consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Euganei», con sede in Luvigliano di Torreglia (Padova), via dei Vescovi n. 41, già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 1º agosto 2001 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Euganei», con sede in Luvigliano di Torreglia (Padova), via dei Vescovi n. 41, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 1º agosto 2001.

Art. 2.

È confermato al Consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Euganei» l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio volontario per la tutela dei vini D.O.C. «Colli Euganei» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A11151

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 ottobre 2001.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta della regione Molise fissata per il giorno 11 novembre 2001. (Deliberazione n. 570/01/CSP).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 ottobre 2001;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

Rilevato che, con decreto 5 settembre 2001, il Commissario di governo della regione Molise ha fissato per il giorno 11 novembre 2001 le elezioni del consiglio e del presidente della giunta della regione Molise, a seguito dell'annullamento delle precedenti elezioni svoltesi in data 16 aprile 2000;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta della regione Molise, fissata per il giorno 11 novembre 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della regione;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato regionale;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II

Radiodiffusione sonora e televisiva

CAPO I

COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata nazionale e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)*, tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *b)*, in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *a),* e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettere *b)* e *c)*.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

CAPO II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia 9-10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ER, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, può essere anche utilizzato il modello MAG/3/ER, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

CAPO III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/1/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/1/ER, resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa sinteticamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/2/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/2/ER, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/3/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/3/ER, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso comitato.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

CAPO IV
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle

riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

Stampa quotidiana e periodica

Art. 18.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura «messaggio politico elettorale» con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

Sondaggi politici ed elettorali

Art. 21.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

Vigilanza e sanzioni

Art. 22.

Compiti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.

Art. 23.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, sentito il competente comitato di cui al comma 6, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del comitato stesso, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 24.

Ambito territoriale di applicazione

1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio di regioni non interessate dalla consultazione elettorale.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Napoli, 10 ottobre 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
SANGIORGI

Il segretario della commissione
MAZZELLA

01A11290

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9052
Yen giapponese	110,05
Corona danese	7,4368
Lira Sterlina	0,62620
Corona svedese	9,4865
Franco svizzero	1,4809
Corona islandese	91,83
Corona norvegese	7,9705
Lev bulgaro	1,9460
Lira cipriota	0,57438
Corona ceca	33,450
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,06
Litas lituano	3,6193
Lat lettone	0,5612
Lira maltese	0,4048
Zloty polacco	3,6955
Leu romeno	27857
Tallero sloveno	220,1825
Corona slovacca	43,528
Lira turca	1474000
Dollaro australiano	1,7641
Dollaro canadese	1,4110
Dollaro di Hong Kong	7,0605
Dollaro neozelandese	2,1576
Dollaro di Singapore	1,6474
Won sudcoreano	1174,50
Rand sudafricano	8,3138

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11385

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2000, relativo al conferimento di onorificenze al valor militare

Il decreto presidenziale del 19 luglio 2000, n. 2011, col quale è stata conferita al vice brigadiere della Guardia di finanza Stefano Ripa la Croce al valor militare, è modificato come segue:

da vice brigadiere della Guardia di finanza Stefano Ripa, nato il 19 settembre 1960 a Roma, in vice brigadiere della Guardia di finanza Stefano Ripa, nato il 19 settembre 1960 a Collevecchio (Rieti).

01A11245

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651242/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.